



## **AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI FORNITORI, DEI PRESTATORI DI SERVIZI E DEGLI ESECUTORI DI LAVORI**

### **VISTI:**

- la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L.6/07/2002, n. 137";
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/04/2006, n. 163";
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Lo Statuto dell'Unione Madonie per la gestione associata delle funzioni della Centrale Unica di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;
- le "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali";
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
- In esecuzione della Delibera della Giunta dell'Unione del 10/05/2019, n. 18, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e gli indirizzi per gli affidamenti;

### **SI RENDE NOTO CHE**

#### **1. OGGETTO DELL'AVVISO**

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione Madonie (di seguito, CUC) in attuazione della Delibera della Giunta dell'Unione del 10/05/2019, n. 18 intende istituire l'Elenco telematico aperto degli Operatori economici dei Fornitori, dei Prestatori di Servizi e degli Esecutori di Lavori (di seguito, Elenco) nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice).

Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l'iscrizione all'Elenco, le specifiche dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara.

L'Elenco è aperto, entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul profilo del committente della CUC, [https://www.onlinepa.info/index.php?page=man\\_mod&mod=9&action=show&ente=94&idmod=5379](https://www.onlinepa.info/index.php?page=man_mod&mod=9&action=show&ente=94&idmod=5379).

L'Elenco è utilizzato dalla CUC per le procedure tradizionali e per quelle telematiche, secondo le previsioni dei seguenti articoli.

La Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, intende mettere a disposizione – in modalità digitale – l'elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 200.000 euro di competenza delle Amministrazioni Comunali.

Gli elenchi, eventualmente in vigore presso i singoli Enti aderenti, utilizzati per le procedure per l'affidamento di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro perdono efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.

La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della CUC; non vincola l'Amministrazione a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

## **2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice);
- b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale;
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea;
- d) operatori economici stabiliti in Stati non membri dell'Unione Europea, ma autorizzati a partecipare a procedure d'appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l'Unione Europea.

Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.

Non è consentita l'iscrizione all'Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa. L'operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Gli Operatori Economici possono iscriversi facendo ricorso all'istituto dell'Avvalimento, come previsto al successivo paragrafo "5 – AVVALIMENTO".

## **3. SEZIONI, CATEGORIE DI ISCRIZIONE E FASCE DI IMPORTO**

L'Elenco, suddiviso in sezioni relative ai lavori, forniture e servizi, prevede categorie di iscrizione e fasce di importo, come riportate nell'Allegato 1, "Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo", in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati al successivo art. 4.

È consentita l'iscrizione per una o più categorie di lavori, forniture e servizi, attraverso l'inoltro di un'unica istanza.

## **4. CRITERI DI SELEZIONE**

Gli operatori economici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere:

- a) per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
- b) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l'attestazione SOA in corso di validità, per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione, in ragione della classifica posseduta;
- c) per le forniture e i servizi, un fatturato globale relativo al triennio precedente alla data di iscrizione all'Elenco, almeno pari al valore massimo previsto per la relativa fascia di iscrizione.

I soggetti di cui all'art. 2 del presente Avviso, in caso di nuova costituzione, devono avere un fatturato globale rapportato al periodo di esercizio oppure possono dimostrare il possesso del suddetto fatturato attraverso altra documentazione considerata idonea, quale ad esempio un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

## **5. AVVALIMENTO**

L'Operatore Economico, singolo o consorziato, come indicato al paragrafo 2., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alle capacità economiche e finanziarie o alle capacità tecniche e professionali,

avvalendosi della capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esso, secondo le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato.

L'impresa ausiliaria non potrà utilizzare il requisito oggetto di avvalimento al fine di conseguire una sua autonoma iscrizione all'Albo.

Si applica altresì la limitazione di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## 6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

È possibile iscriversi all'Elenco esclusivamente attraverso la procedura informatica, raggiungibile al link <http://portaleappalti.ponmetropalermo.it>

Al fine dell'inoltro della richiesta, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale.

Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale della CUC, devono inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente in formato pdf/pdf-A e non sotto forma di archivi digitali (zip; rar; ecc):

- a. domanda di iscrizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato nell'Allegato A;
- b. documento di gara unico europeo, secondo lo schema di cui Allegato B, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di possesso dei requisiti tecnico- professionali ed economico-finanziari di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- c. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
- d. dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e connesse Dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. (*La "Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi" deve essere resa da ciascuno dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. indicati nella "Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i."*);
- e. eventuali certificati comprovanti i requisiti dichiarati (SOA, ISO, ecc.);
- f. eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale.

Ai suddetti documenti, l'operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al fine di meglio specificare le proprie attività.

Nell'ipotesi di avvalimento è necessario produrre anche la seguente documentazione:

- Documento di gara unico europeo, secondo lo schema di cui Allegato B, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice reso dall'impresa ausiliaria;
- Dichiarazione resa dall'Impresa Ausiliaria con la quale la stessa si obbliga nei confronti del soggetto avvalente e verso la stazione appaltante a fornire gli stessi requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata di iscrizione, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'impresa avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni per le quali risultata eventualmente aggiudicataria;
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e connesse Dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi, riferite all'ausiliaria, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. (*La "Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi" deve essere resa da ciascuno dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. indicati nella "Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i."*);
- Documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento;
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

La documentazione richiesta dev'essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinanzi a una Autorità italiana.

L'operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa appartenenza attraverso la compilazione del campo "Appartenenza a uno o a più Consorzi" presente nella sezione *Dati anagrafici>Dati principali*.

L'invio della domanda di iscrizione comporta l'emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Gli operatori economici sono abilitati all'Elenco automaticamente e, in base alla data e all'ora di inoltro della domanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d'ordine progressivo.

La verifica della documentazione inviata è effettuata d'ufficio al momento dell'invito a una procedura di gara. La CUC si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul profilo del committente della CUC.

## **7. DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo annuale. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito <http://portaleappalti.ponmetropalermo.it> unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione.

Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco verrà inviato un alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione.

## **8. UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E CRITERIO DI ROTAZIONE**

L'Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per l'espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del Codice, i RUP possono individuare gli operatori economici da invitare:

- a) attraverso l'Elenco della CUC;
- b) provvedendo direttamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di rotazione.

Nelle previsioni di cui alla precedente lett. a), in base alle categorie e relative fasce di importo necessarie allo specifico affidamento, la CUC seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base alle categorie di lavori, servizi e forniture e l'importo da affidare, utilizzando un criterio rotativo che tiene conto del numero di inviti ricevuti dagli operatori economici, anche rispetto alle eventuali iscrizioni in più categorie.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge dagli indirizzi della DgC n. 2016 ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della documentazione all'uopo necessaria [schema di contratto e modello di autocertificazione del possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti, e del rispetto di determinate prescrizioni normative con riferimento all'oggetto del contratto e/o al responsabile del procedimento e agli operatori economici eventualmente già coinvolti nell'intervento da attuarsi] attraverso il sistema informatizzato mediante PEC.

È possibile derogare ai criteri qui dettati e agli indirizzi delle Amministrazioni nei soli casi in cui

specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

## **9. GESTIONE DELL'ELENCO: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE**

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:

1. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi;
2. per mancata risposta – due volte nel medesimo anno – ad inviti della Centrale Unica di Committenza e/o delle Amministrazioni aderenti nell'ambito delle procedure avviate ex art. 36 ovvero 63 D.lgs. 50/16;
3. per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero gravi inadempimenti documentati;
4. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2;
5. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche propedeutiche all'affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
6. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi, come disciplinato al precedente paragrafo 7;
7. per formale richiesta dell'operatore economico;
8. per sopravvenuto conflitto di interessi con l'Amministrazione;
9. per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;

Nei casi da 1 a 6, la CUC – prima di procedere all'esclusione – invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

La cancellazione per le cause di cui ai punti da 1 a 3 ha di regola efficacia interdittiva annuale.

La cancellazione per le cause di cui ai punti da 4 a 6 ha di regola efficacia interdittiva semestrale.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, la CUC può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

In caso di cancellazione su istanza dell'operatore economico, la eventuale successiva domanda di re-iscrizione agli Elenchi opera come "nuova iscrizione"; al proposito, si rinvia al precedente paragrafo 6, che disciplina le modalità di attribuzione dell'ordine nella graduatoria e le modalità di selezione per gli inviti.

Allo stesso modo, gli operatori economici motivatamente cancellati potranno procedere una volta terminato il periodo di interdizione ad una nuova iscrizione.

## **10. NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar modo al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990, fatta salva l'eccezione prevista al precedente punto 8 in riferimento all'accesso, da parte degli iscritti, alla posizione in graduatoria degli operatori all'interno degli elenchi.

## **11. RESPONSABILE PROCEDIMENTO**

La gestione degli elenchi è affidata alla Centrale Unica di Committenza, i cui uffici sono ubicati presso il Settore Tecnico del Comune di Petralia Sottana con sede in Corso Paolo Agliata, n. 16 - Petralia Sottana (PA).

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il Responsabile pro tempore della CUC.

## **12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione agli Elenchi.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità per cui i trattamenti sono effettuati e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

## **13. NATURA DEL PROCEDIMENTO**

L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016.

L'elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da inviare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e dalla normativa cogente.

La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali lavori, servizi e forniture.

Resta ferma, in ogni caso la facoltà della CUC di invitare o interpellare anche professionisti ritenuti idonei, non iscritti all'elenco quando per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l'elenco o nessuno degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte.

## **14. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO**

L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione Madonie per 30 giorni a partire dall'approvazione dello stesso a mezzo Delibera della Giunta dell'Unione Madonie e rimarrà presente sul sito ufficiale della Centrale Unica di Committenza.